



# COMUNE DI BUGGERRU

(Provincia di Carbonia-Iglesias)  
Via Roma, 53 Tel. 0781-54104; Fax: 0781-54404  
e-mail: [comunebuggeru@tiscali.it](mailto:comunebuggeru@tiscali.it)

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI .....	2
ART. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE .....	2
ART. 2. NORME GENERALI .....	2
ART. 3. DIVIETI GENERALI .....	3
ART. 4. DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE .....	4
ART. 5. ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE .....	5
TITOLO II – PUBBLICITA' FISSA .....	5
ART. 6. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE .....	5
ART. 7. ISTRUTTORIA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE .....	7
ART. 8. DETERMINAZIONE VISIBILITÀ DEGLI IMPIANTI DALLE STRADE .....	8
TITOLO III. PROVVEDIMENTI .....	8
ART. 9. AUTORIZZAZIONI – competenze .....	8
ART. 10. AUTORIZZAZIONI – procedimento .....	9
ART. 11. AUTORIZZAZIONI – esclusioni .....	10
ART. 12. AUTORIZZAZIONE IN ZONA VINCOLATA .....	10
ART. 13. OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE .....	11
ART. 14. COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI .....	11
ART. 15. SANZIONI .....	12
TITOLO IV. MEZZI PUBBLICITARI .....	13
ART. 16. CARATTERISTICHE GENERALI DEI MEZZI PUBBLICITARI .....	13
ART. 17. INSEGNE DI ESERCIZIO .....	15
ART. 18. PREINSEGNE .....	15
ART. 19. CARTELLI .....	16
ART. 20. STRISCIONI, LOCANDINE E STENDARDI PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI .....	16
ART. 21. TARGHE, COLONNE PUBBLICITARIE, TRESPOLI PUBBLICITARI .....	16
ART. 22. TENDE PARASOLE A FINI PUBBLICITARI .....	17
ART. 23. AFFISSIONI .....	17
TITOLO V. UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE .....	17
ART. 24. LE PRIORITA' NÉL POSIZIONAMENTO .....	17
ART. 25. IL POSIZIONAMENTO .....	18
ART. 26. LE DISTANZE .....	18
ART. 27. ARRETRAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI .....	19
TITOLO VI. NORME PARTICOLARI .....	20
ART. 28. BENI CULTURALI .....	20
ART. 29. VOLANTINAGGIO .....	20
ART. 30. PUBBLICITA' FONICA .....	20
ART. 31. PUBBLICITA' SUI VEICOLI .....	21

ART. 32. IL CATASTO DELLA PUBBLICITA' .....	21
TITOLO VII. NORME TRANSITORIE E DI RINVIO .....	22
ART. 33. NORME TRANSITORIE .....	22
ART. 34. NORME ABROGATE E DI RINVIO .....	22
TITOLO VIII - PUBBLICITÀ TEMPORANEA .....	22
ART. 35. DEFINIZIONE DI PUBBLICITÀ TEMPORANEA .....	22
ART. 36. AUTORIZZAZIONE PER PUBBLICITÀ TEMPORANEA .....	23
ART. 37. LIMITI E DIVIETI RELATIVI ALLA PUBBLICITÀ TEMPORANEA .....	23
ART. 38. DIVIETO DI VOLANTINAGGIO .....	24
TITOLO IX - NORME FINALI .....	24
ART. 39. OBBLIGHI - VIGILANZA - SANZIONI .....	24
ART. 40. NORME FINALI E TRANSITORIE .....	24

## TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Nel territorio comunale, in merito al sistema segnaletico, informativo e pubblicitario, si applicano le norme nazionali e sovracomunali integrate dalle norme del presente regolamento.
2. E' sottoposto al presente regolamento qualsiasi mezzo pubblicitario, in luogo pubblico o in vista dallo stesso, così come definito nel successivo ART. 4.

### ART. 2. NORME GENERALI

1. La qualità progettuale ed esecutiva degli impianti pubblicitari dovrà essere curata con particolare attenzione al fine di garantire l'integrazione di tali elementi nell'ambiente urbano e di migliorare l'immagine della città tenendo altresì presente la solidità e la durevolezza nonché la facilità di manutenzione degli elementi stessi. A tal fine, gli impianti pubblicitari, per quanto compatibili, sono soggetti alle norme di cui al regolamento edilizio del Comune di Buggerru.
2. Gli impianti pubblicitari devono essere collocati in opera in conformità alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
3. Nel territorio comunale vengono allestiti impianti riservati alle affissioni spontanee, localizzati con provvedimento autonomo di Giunta Municipale, la cui manutenzione è curata dal Servizio Pubbliche Affissioni che provvederà al rinnovo degli spazi a scadenze fisse mensili riportate sull'impianto.
4. Tutti i mezzi pubblicitari, informativi o segnaletici devono essere dotati di mezzo identificativo come prescritto all'art. 55 del DPR n°495 del 16.12.1992, indicante:
  - Il numero di autorizzazione;
  - La data di emissione;
  - La scadenza;
  - I dati identificativi del titolare.

5. Nel caso di nuove installazioni nel territorio comunale di segnaletica stradale o impianti semaforici gli uffici preposti inviteranno entro un congruo termine il titolare dell'autorizzazione di cui al successivo ART. 7, a rimuovere gli impianti pubblicitari o informativi che la Polizia Locale reputi di disturbo ovvero non risultino a distanza regolamentare dal nuovo impianto. In questo caso l'autorizzazione si intende automaticamente decaduta, ed il titolare dell'autorizzazione deve chiedere nuova autorizzazione.

6. Nel caso in cui a seguito dell'invito di cui al precedente punto il titolare dell'autorizzazione non provveda nel termine, gli uffici comunali procedono direttamente alla rimozione depositando il materiale in luogo adatto a disposizione dell'avente diritto, ponendo i relativi oneri a carico del titolare inadempiente.

7. In tutti i casi di manutenzione ordinaria o straordinaria delle infrastrutture stradali, gli uffici preposti sono autorizzati a rimuovere autonomamente tutti quegli impianti pubblicitari o informativi di disturbo ai lavori per permettere l'effettuazione dei lavori, procedendo al successivo ripristino degli stessi. Nel caso in cui dai lavori derivi l'incompatibilità con le prescrizioni contenute nel presente regolamento dell'impianto pubblicitario, si applicano le norme di cui ai precedenti commi 5 e 6.

8. La collocazione di mezzi pubblicitari è soggetta al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, ed ove previsto al canone di occupazione spazio pubblico.

9. Ove i mezzi pubblicitari vengano collocati o ancorati su proprietà altrui, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato ad espressa autorizzazione del proprietario ovvero del titolare di altro diritto reale, da allegarsi alla domanda.

### **ART. 3. DIVIETI GENERALI**

1. E' vietata la collocazione di mezzi pubblicitari che per dimensione, forma, colori, disegno e ubicazione possano generare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano rendere difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti, non devono costituire ostacolo o impedimento alla circolazione di persone invalide e dei velocipedi.

2. E' vietata la collocazione o l'ancoraggio di qualsiasi impianto pubblicitario su piante o sostanze arboree.

3. E' fatto divieto, sugli impianti pubblicitari, di utilizzare la stemma del Comune di Buggerru;

#### ART. 4. DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

Si definisce

- **"insegna di esercizio"** la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
- **Targa**, l'insegna di esercizio realizzata in dimensioni ridotte e superiori a 25x35 cm e posizionata ad altezza di sguardo dei passanti; può riportare diciture relative ad attività economiche, anche se di norma indica arti, mestieri, professioni e uffici; può essere illuminata ma non luminosa;
- **Bacheca**, la targa protetta da una lastra trasparente antistante, anche intelaiata, finalizzata a riportare informazioni che, per loro natura possono modificarsi nel tempo, senza con ciò necessitare di approvazioni reiterate e senza costituire pubblicità variabile;
- **Stele o Totem**, l'insegna realizzata su pannello scatolato, traliccio o solido verticale, rigido, autoportante, indipendente e fissato direttamente al suolo; può essere costituita anche da un insieme ordinato di targhe uniformate ed essere mono o polifacciale, illuminata o luminosa.
- **"preinsegna"** la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
- **"sorgente luminosa"** qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
- **"cartello"** un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con un sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- **"striscione, locandina e stendardo"** l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa; può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
- **"segno orizzontale reclamistico"** la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- **"impianto pubblicitario di servizio"** qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

- **"impianto di pubblicità o propaganda"** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che luce indiretta.
- **"altri mezzi pubblicitari"**. È il termine con i quali vengono indicati per brevità nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda.

Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale.

Le classificazioni delle strade riportate nel presente regolamento fanno riferimento alla classificazione funzionale operata dal Piano Generale del Traffico Urbano,

## **ART. 5. ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE**

1. Ai fini del presente regolamento, il territorio comunale è suddiviso in tre zone dalle perimetrazioni definite dagli organi tecnici comunali e loro successivi aggiornamenti: zona A, zona B, zona C. come da descrizione seguente:

- La zona A centrale e del vecchio nucleo corrisponde alla zona omogenea A definita dal P.U.C.;
- La zona B periferica comprende l'area contenuta tra la prima e il perimetro del centro abitato, come delimitato ai sensi del D.Lgs n°285 del 30/04/1992;
- La zona C extraurbana comprende l'area che va dal perimetro dell'abitato fino al confine comunale.

Particolare attenzione deve essere posta all'omogeneità dei luoghi nei tratti stradali di confine tra zone diverse. Qualora il confine tra due zone sia delimitato da una strada si applica, su ambedue i lati della stessa, la regola più restrittiva.

## **TITOLO II – PUBBLICITA' FISSA**

### **ART. 6. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE**

1. Chiunque intenda installare, ripristinare o modificare impianti ed altri mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo, deve richiedere ed ottenere apposita autorizzazione da parte del Comune.
2. Gli interessati devono inoltrare specifica domanda in carta legale contenente le seguenti indicazioni:
  - generalità: residenza e codice fiscale del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata;

- strada o piazza e numero civico relativi alla collocazione;
- ragione sociale e sede della ditta installatrice nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA o numero d'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- generalità del proprietario del suolo o dell'immobile su cui l'impianto sarà installato.

3. Alla domanda deve essere allegata:

- 1) Documentazione tecnica in 3 copie [\*], firmata da un tecnico abilitato e costituita da:
- a - planimetria dalla quale si possa desumere il luogo esatto ove si intenda collocare l'insegna;
  - b - documentazione fotografica (formato minimo cm. 9 x 12), dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio o al sito prescelto e nella quale venga individuato l'ambiente circostante o il contesto architettonico del quale l'edificio interessato fa parte;
  - c - progetto dal quale risultino il prospetto e la sezione in scala dell'impianto pubblicitario realizzato in modo tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime, con indicazione dei colori che si intendono adottare;
  - d - relazione tecnica illustrativa di quanto rappresentato negli elaborati grafici e con riferimento ai materiali, ai colori e alle forme.

[\*] in caso di richiesta di installazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. 29.10.1999,490 - "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali" (ex Leggi 1089/39, n.1497/39 e n. 431/85) la documentazione elencata ai punti 1a, 1b e 2 dovrà essere prodotta in 5 copie per consentire l'invio alla competente Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Buggerru.

- 2) dichiarazione redatta ai sensi della L. 04/01/1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato, oppure atto di assenso del proprietario, se diverso dal richiedente, ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico;
- 3) dichiarazione redatta ai sensi della L. 04.01.1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantire la stabilità;
- 4) bozzetto del messaggio da esporre;

- 5) bozzetti di tutti i messaggi previsti nel caso di richiesta relativa a mezzi pubblicitari per messaggi variabili.

4. Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività, ma potrà comprendere più impianti. L'autorizzazione alla posa di impianti può essere richiesta:

- a) dal soggetto che dispone a qualsiasi titolo dell'impianto oggetto della domanda;
- b) dalla ditta fornitrice dell'impianto per conto dell'utilizzatore finale.

5. L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi, nonché qualsiasi null osta o eventuale autorizzazione di competenza di altre autorità o enti (ANAS, Provincia, FF.SS., ecc...) che dovrà essere richiesto dagli interessati.

6. Non sono soggette ad autorizzazione le targhe poste all'ingresso della sede dell'attività purché per dimensione, caratteristiche e contenuto non si configurino come insegna pubblicitaria, nonché indicazioni grafiche applicate alle vetrate al fine di renderle riconoscibili per la sicurezza delle persone, o motivi ornamentali.

#### ART. 7. ISTRUTTORIA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'ufficio preposto provvede alla istruttoria della pratica, entro 60 gg. dalla ricezione della domanda ed all'eventuale rilascio o diniego dell'autorizzazione.

2. Nel caso di domanda relativa ad impianti soggetti sia all'autorizzazione edilizia sia all'autorizzazione di cui all'art. 23 del Codice della Strada di competenza del Comune, l'ufficio preposto, allo scopo della massima semplificazione del procedimento, rilascia un unico provvedimento nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia.

3. L'autorizzazione rilasciata viene annotata su apposito registro numerato progressivamente per anno, ai sensi del 9° comma dell'art. 53 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

4. Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico, il corrispettivo in unica soluzione per diritti (comprese spese di sopralluogo) e canone annuo per tutto il triennio di validità dell'autorizzazione.

5. Prima del ritiro dell'autorizzazione l'interessato dovrà depositare presso l'ufficio preposto idonea attestazione, rilasciata dal tecnico progettista, inerente l'adempimento degli obblighi di cui al 3° comma dell'art. 49 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, ricorrendone il caso, mentre, per gli impianti luminosi, la certificazione tecnica attestante la sicurezza dell'impianto a norma di legge dovrà essere presentata unitamente alla comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori.

6. L'autorizzazione ha validità per tre anni, ai sensi dell'art. 53 - 6° comma - del Regolamento Esecutivo del Codice della Strada, ed è rinnovabile a richiesta, salvo rinuncia dell'interessato o revoca ai sensi dell'art. 27 del Codice della Strada.

7. Per il rinnovo dell'autorizzazione sarà sufficiente un' istanza al Comune contenente la dichiarazione di conferma delle caratteristiche dell'impianto documentate e dichiarate al momento della prima autorizzazione con il pagamento in unica soluzione del corrispettivo per il rilascio di cui al presente articolo.

#### **ART. 8. DETERMINAZIONE VISIBILITÀ DEGLI IMPIANTI DALLE STRADE**

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, un impianto di pubblicità si definisce collocato "sulla strada", quando la installazione dello stesso è effettuata entro i limiti della sede stradale e delle fasce di rispetto della stessa.

2. Si definisce in "vista della strada" quando, pur essendo collocato fuori dalle zone precedentemente indicate, l'impianto pubblicitario risulta visibile dalla strada, in base alla distanza di leggibilità per gli alfabeti normali di cui alla tabella II 16, del regolamento di esecuzione del Codice della Strada; tale determinazione è effettuata in riferimento al carattere alfanumerico, simbolo o immagine, di maggior dimensioni contenuto nel messaggio pubblicitario.

3. Il criterio di visibilità di cui al comma precedente si applica invece in riferimento alla dimensione dell'impianto stesso, nei seguenti casi:

- a) impianti la cui particolare forma costituisca di per se messaggio pubblicitario;
- b) impianti luminosi;
- c) cartelli o altri impianti in cui l'estensione dell'immagine risulti prevalente e caratterizzante l'intero messaggio pubblicitario.

### **TITOLO III. PROVVEDIMENTI**

#### **ART. 9. AUTORIZZAZIONI – competenze**

1. La collocazione di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari lungo le strade e in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada.

2. Nell'interno dei centri abitati di cui all'art. 4 del D. Lgs. 285/92 il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di competenza dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

3. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di essa, richiesta dall'articolo 23, comma 4, del codice, è rilasciata:

7 Ad esclusione delle insegne di esercizio e delle preinsegne, e dei mezzi pubblicitari temporanei su supporti mobili, il soggetto titolare dell'autorizzazione dovrà costituire, a garanzia della rimozione del mezzo pubblicitario alla scadenza dell'autorizzazione, specifico deposito cauzionale mediante o deposito provvisorio o polizza fidejussoria di entità pari alle spese di rimozione e demolizione del cartello pubblicitario, pari a 500 euro.

8 L'autorizzazione viene rilasciata previo parere della Polizia Locale in materia di sicurezza stradale.

9 E' ammessa la voltura dell'autorizzazione in corso di validità. In tale caso il cedente ovvero il cessionario sono obbligati a comunicare entro 15 giorni dalla cessione l'avvenuto trasferimento dell'autorizzazione indicando i dati identificativi completi del nuovo titolare. Nello stesso termine il titolare deve procedere all'aggiornamento del mezzo identificativo di cui all'art. 2 comma 7 del presente regolamento. La volturazione non comporta la restituzione del deposito cauzionale.

#### **ART. 11. AUTORIZZAZIONI – esclusioni**

L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione e pertanto non è sottoposta al presente regolamento nei seguenti casi:

1. Vetrofanie e locandine se non alterano il valore minimo consentito di R.A.I. (rapporto aeroilluminante);
2. Targhe al di sotto del formato cm. 25x35, in metallo spazzolato o vetro o similari;
3. Pubblicità non luminosa effettuata all'interno dei luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualora non sia direttamente visibile da strade, piazze e altri spazi di uso pubblico

#### **ART. 12. AUTORIZZAZIONE IN ZONA VINCOLATA**

- 1 In conformità all'art. 31.3 del PTCP, nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati dall'art. 134 del D.Lgs. 42/2004, ad esclusione delle aree a parco Regionale, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari;
- 2 Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati dall'art. 134 del D.Lgs. 42/2004 è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se questi costituiscono modifica permanente dello stato dei luoghi, salvo l'autorizzazione di cui all' ART. 6, previo parere favorevole della Giunta Municipale;

3 La collocazione di insegne di esercizio lungo le strade, nell'ambito e in prossimità dei luoghi di cui all'articolo 134 del D.Lgs. 42/2004, è subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'articolo di cui art. ART. 6, al nulla osta rilasciato dalla Commissione per il Paesaggio;

4 Ai fini del presente articolo, costituisce modifica permanente dello stato dei luoghi l'apposizione di un mezzo pubblicitario per una durata superiore a 120 giorni.

#### **ART. 13. OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente in sede di rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente a seguito di intervenute e motivate esigenze;

d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;

e) quant'altro previsto dal presente regolamento.

#### **ART. 14. COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI**

1. L'ufficio competente, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda per le posa di cartelli pubblicitari, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari, deve concedere o negare l'autorizzazione. In caso di diniego questo deve essere motivato;

2. I termini di cui al precedente comma, sono ridotti a 30 giorni, per le domande temporanee di competenza della Polizia Locale.

3. Fatte salve le autorizzazioni per preinsegne, striscioni, locandine, stendardi, segni orizzontali reclamistici e altri mezzi di pubblicità temporanea anche all'interno delle stazioni di servizio, nonché la pubblicità con mezzi sonori di competenza dell'ufficio Polizia Locale, le altre autorizzazioni sono di competenza dell'ufficio tecnico, previo parere della Commissione Edilizia per i raccordi con quanto contenuto nel Regolamento Edilizio.

4. Alla Polizia Locale è demandato il compito di verificare la corrispondenza del mezzo pubblicitario a quanto contenuto nel TITOLO IV del presente Regolamento;

5. I pareri da rilasciare alla Provincia per il rilascio di autorizzazioni all'installazione di mezzi pubblicitari lungo la SP 83, sono rilasciati per quanto di competenza dall'ufficio Polizia Locale e dall'ufficio Tecnico, a seguito di conferenza di servizi.
6. L'ufficio tecnico comunale ed il settore Polizia Locale, rispettivamente per le autorizzazioni di propria competenza, sono tenute a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione e la descrizione del cartello o mezzo pubblicitario autorizzato.
7. Le posizioni autorizzate dei cartelli, e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto pubblicità istituiti ai sensi dell'ART. 31 del presente regolamento.
8. Ogni 3 anni, l'amministrazione comunale, tramite l'UTC, con l'ausilio dell'ufficio Polizia Locale, deve predisporre un rapporto sulla densità pubblicitaria nel territorio comunale.
9. Ogni anno gli uffici competenti verificano la decadenza delle autorizzazioni triennali e provvedono ad emettere diffida di rimozione nei confronti del responsabile. Nel caso di inosservanza da parte del responsabile di quanto ordinato, il responsabile dell'ufficio tecnico riferisce, per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 23 del vigente C.d.S., al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale, e procede direttamente alla rimozione degli impianti decaduti e non rinnovati, ponendo i relativi oneri a carico del trasgressore.
10. La verifica della decadenza delle autorizzazioni è altresì effettuata periodicamente dall'ufficio Polizia Locale, all'interno dei propri compiti di controllo.
11. La Polizia Locale deve vigilare anche sul rispetto delle presenti norme, e nei casi di accertata inosservanza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di legge, riferisce al responsabile dell'ufficio tecnico, procedendo ove previsto direttamente alla diffida ai sensi dell'art. 23, comma 13 bis, del D.Lgs. 285/92 nei confronti dell'autore della violazione, o proprietario o possessore del suolo privato, per la rimozione del mezzo pubblicitario.

#### **ART. 15. SANZIONI**

1. Chiunque collochi cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione o in violazione a quanto disposto da essa, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 23 del D.Lgs. 285/92.
2. Alla stessa sanzione è soggetto colui che effettua pubblicità sonora nel territorio comunale.
3. La pubblica amministrazione diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 23 comma 13 bis del D.Lgs. 285/92, la pubblica amministrazione provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, nonché le altre sanzioni previste da leggi superiori, l'inosservanza degli obblighi di cui al presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

5. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II, capo I della legge 24 novembre 1981 nr. 689.

## TITOLO IV. MEZZI PUBBLICITARI

### ART. 16. CARATTERISTICHE GENERALI DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme (statiche, luminose, spinta del vento, riflettenza/abbagliamento ecc.), l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice della strada. Devono comunque essere rispettate tutte le specifiche norme in materia.

4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.

5. Tutti gli impianti pubblicitari luminosi o illuminati non possono avere luce intermittente, né di colore rosso e devono essere di intensità tale da non procurare abbagliamento.

6. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera fuori dai centri abitati, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m 1,50 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente; all'interno dei centri abitati la quota non deve recare pericolo a persone e cose. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli standardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata, sulle strade extraurbane tale quota non deve essere minore di 6 m.

7. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'articolo 51, comma 9, del DPR 495/92 devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

8. Gli orologi pubblicitari, se ammessi, possono contenere un messaggio pubblicitario di dimensioni massime pari a mq. 0,7.

9. Nell'intero territorio comunale sono vietati:

a) *insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari:*

- uniti a cartelli toponomastici e segnaletica stradale in genere, nonché di segnaletica per sosta Bus o simili, salvo in quest'ultimo caso specifiche convenzioni con l'Amministrazione Comunale;
- posizionati su alberi;
- uniti ad indicazioni di direzione o di distanza;
- se integrati da sorgenti luminose abbaglianti e non in aderenza di facciata;
- se integrati da luci aventi colori semaforici o segnaletici;
- se costituiti o integrati da illuminazioni policrome, anche a tappeto di linee o di punti ovvero con la possibilità di intermittenza;
- se alterano gli elementi architettonici di facciata, parapetti, balconi etc.;
- a vetrofania cieca se alterano il valore minimo consentito di R.A.I. (rapporto aeroilluminante);
- se impediscono coni di vista paesaggistico-ambientali;

b) *mezzi pubblicitari luminosi e illuminati a messaggio plurimo e/o variabile, ad intermittenza o similari;*

c) *insegne, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati sui tetti o coperture in genere, sia autoilluminanti che a luce indiretta.*

d) *cartelli e altri mezzi pubblicitari nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati dall'art. 134 del D.Lgs. 42/2004, ad esclusione delle aree a parco Regionale, così come disposto dall'ART. 9.*

e) *cartelli e impianti di pubblicità e propaganda posti fuori da centro abitato, lungo la SP83, fuori ed all'interno del centro abitato lungo le vie Cagliari, Iglesias, Diaz, Stock Manca e Gramsci ad esclusione di quelli destinati alle attività inerenti le stazioni di servizio e posti all'interno delle aree di loro pertinenza.*

f) *manufatti circolari di protezione delle alberature*

g) *cartelli illuminati a luce diretta o riflessa o schermata*

## ART. 17. INSEGNE DI ESERCIZIO

1. E' esclusivamente consentita nell'intero territorio comunale la collocazione di:
  - Insegne di esercizio sulla base di quanto prescritto nel Regolamento Edilizio.
2. Le caratteristiche delle insegne devono trovare obbligatorio raccordo con quanto contenuto nel Regolamento Edilizio.

## ART. 18. PREINSEGNE

1. Per i segnali di indicazione delle attività (pre-insegna) si dettano le seguenti prescrizioni particolari in aggiunta ai disposti del Codice delle Strada:
  - sono autorizzate per le sole attività industriali, commerciali e terziarie di rilevante dimensione e comunque con un numero di occupati non inferiore a 5;
  - sono vietati in zona A, esclusi gli alberghieri o di ristoro e solo se poste su manufatto unificato dal disegno originale e di dimensione ridotta;
  - le distanze di cui al successivo ART. 23, limitatamente alla distanza dalle intersezioni può essere diminuita sino ad un massimo di mt. 10.
  - i segnali devono essere raggruppati in un unico impianto con frecce d'orientamento omogenee che può contenere:
    - a) massimo 6 cartelli in zona B dimens. cartello cm. 100 x 20
    - b) massimo 10 cartelli in zona C dimens. Cartello cm. 125 x 25
2. Le frecce di orientamento devono essere posizionate secondo il seguente ordine:
  - a) frecce diritto;
  - b) frecce indicanti a sinistra;
  - c) ultimo le frecce indicanti a destra
3. Gli impianti possono essere raddoppiati lateralmente solo nelle zone B e C.
4. In caso di raddoppio, come previsto al comma precedente, l'ordine delle frecce sarà il seguente:
  - Sul pannello di sinistra andranno posizionate le freccia di direzione sinistra, e nella parte superiore quelle diritto;
  - Sul pannello di destra andranno posizionate le frecce di direzione destre, e nella parte superiore le frecce diritto.
5. In caso di specifiche convenzioni con l'A.C., le disposizioni contenute nei precedenti commi possono essere derogate.

## ART. 19. CARTELLI

1. All'interno del centro abitato, tutti i cartelli pubblicitari, se ammessi, devono essere uniformati nei sostegni, con unico pannello di forma rettangolare di dimensione massima di m 2,00 x 1,40; se a poster di forma rettangolare con superficie massima mq 3,00.
2. I cartelli per la pubblicità temporanea, all'interno dei centri abitati, devono essere uniformati nei sostegni, con unico pannello di forma rettangolare di dimensione massima di m. 1,00 x H 1,40 con altezza massima totale da terra di m. 2,00.
3. I cartelli informativi pubblicitari di cantiere per interventi non soggetti a piani attuativi, per opere private e pubbliche, devono essere accorpate in un unico impianto, non ripetuto, con dimensioni massime di mq 3,00 e posti in opera dopo l'inizio lavori e non su facciate di pregio ambientale.

## ART. 20. STRISCIONI, LOCANDINE E STENDARDI PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI

1. L'uso di tele trasversali e striscioni soprassuolo, eccetto particolari situazioni di interesse pubblico, e previa delibera d'indirizzo della Giunta Comunale, è vietata nella sola zona A;
2. L'uso di tele trasversali soprassuolo è consentito in zona B solo per manifestazioni o spettacoli; l'eventuale sponsorizzazione pubblicitaria deve avere superficie massima occupata per ogni faccia di mq. 1,00 vuoto per pieno;
3. L'uso di tele trasversali soprassuolo è libera in zona C nel rispetto delle norme distanze di cui al comma 10 art.51 del DPR.495/92;
4. Gli stendardi devono essere posati con orientamento parallelo al senso veicolare e non devono costituire ostacolo ai flussi pedonali e ciclabili ed alle operazioni manutentive degli spazi pubblici.
5. L'informazione temporanea finalizzata alla promozione pubblicitaria, per manifestazioni o spettacoli, tramite striscioni, locandine e stendardi, è vietata su strutture segnaletiche o manufatti stradali e/o architettonici; è invece consentita se dotata di supporto proprio ed autonomo, affissa su cartelli pubblicitari appositamente istituiti che devono essere rimossi da tutto il territorio comunale entro le 24 ore successive alla manifestazione. E' fatta salva l'apposizione di manifesti sui pali luce, previa autorizzazione dell'ente proprietario, limitatamente alle zone B e C.

## ART. 21. TARGHE, COLONNE PUBBLICITARIE, TRESPOLI PUBBLICITARI

1. Sono consentite nell'intero territorio comunale:
  - □ targhe a muro di dimensioni contenute e non illuminate per attività professionali ed anche per attività commerciali e/o produttive;
  - □ dimensioni consentite:

- singole commerciali dimens. Max cm. 50 x 70
  - plurime commerciali dimens. Max cm. 50 x 150
  - plurime professionali dimens. Max cm. 35 x 100
  - singole professionali dimens. Max cm. 35 x 50
- □ colonne pubblicitarie o totem con altezza massima consentita di mt. 3,5;
  - □ trespoli pubblicitari solo in aree pedonali, rimovibili a doppia o tripla facciata, con dimensioni massime di cm. 100x70 per ogni singola faccia.

#### **ART. 22. TENDE PARASOLE A FINI PUBBLICITARI**

1. L'uso delle tende parasole a fini pubblicitari è ammesso esclusivamente con l'apposizione di diciture pubblicitarie applicate alla veletta frontale nel rapporto vuoto per pieno di metà della sua superficie purché in applicazione delle distanze, priorità e fasce di rispetto consentite.
2. Le tende parasole possono contenere la denominazione dell'esercizio o messaggi pubblicitari relativi alla merce venduta all'interno dell'esercizio stesso.
3. Le nuove tende parasole devono essere realizzate in coerenza con il Regolamento Edilizio vigente.

#### **ART. 23. AFFISSIONI**

1. Sono vietate in tutto il territorio comunale:
  - □ le affissioni al di fuori degli appositi spazi dedicati alle pubbliche affissioni o convenzionati con il Comune, direttamente su muro o su altri manufatti;

### **TITOLO V. UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE**

#### **ART. 24. LE PRIORITA' NEL POSIZIONAMENTO**

1. In ordine alla posizione di collocamento degli impianti, ferma restando la garanzia assoluta riferita a semafori, apparecchiature illuminanti di controllo elettronico ed altri rispondenti a requisiti di pubblica utilità, viene data precedenza a:
2. **SEGNALI STRADALI**
  - □ segnali di pericolo e segnali di prescrizione
  - □ segnali di indicazione

**zone A B**

50 mt (dalle intersezioni, dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie)

50 mt (dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi)

□ prima dei segnali stradali:

**zona C**

250 mt (segnali di pericolo e di prescrizione)

150 mt (segnali di indicazione) zona A B 50 mt \*

□ dopo i segnali stradali:

**zona C**

150 mt (segnali di pericolo e di prescrizione)

100 mt (segnali di indicazione) zona A B 50 mt \*

□ tra un mezzo pubblicitario ed un altro:

**zona C** 100 mt

**zone A B** 50 mt \*

3. (\*) In presenza di studi applicativi e di motivate esigenze, tali distanze possono essere ridotte a 30 mt.

4. Le distanze precedentemente elencate si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

#### **ART. 27. ARRETRAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI**

1. Sulla base delle priorità già definite, si introducono le seguenti aree di pertinenza individuate in arretramento laterale alle carreggiate e riservate alle seguenti funzioni :

- a) I<sup>a</sup> Priorità area riservata a SEGNALI STRADALI fino a 3 mt. dal limite della carreggiata
- b) II<sup>a</sup> Priorità area riservata a SEGNALI INFORMATIVI oltre 3 mt. dal limite della carreggiata
- c) III<sup>a</sup> Priorità area riservata a MEZZI PUBBLICITARI oltre 6 mt. dal limite della carreggiata

Fermo restando il rispetto dei principi di sicurezza stradale, le suddette distanze sono derogabile in caso di motivate esigenze.

## TITOLO VI. NORME PARTICOLARI

### ART. 28. BENI CULTURALI

1. La collocazione o l'affissione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali, è subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'articolo di cui ART. 6, ad autorizzazione della Soprintendenza.
2. Lungo le strade site nell'ambito o in una fascia di 10 metri dai beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi di pubblicità, salvo l'autorizzazione di cui all'ART. 6, previo parere favorevole della Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati. Nelle fascia di cui sopra sono ammessi impianti temporanei recanti informazione per manifestazioni e spettacoli di dimensioni contenute e non luminosi anche in assenza di parere favorevole della Soprintendenza.

### ART. 29. VOLANTINAGGIO

E' vietato su tutto il territorio comunale la pubblicità eseguita mediante il volantinaggio con apposizione dei volantini sui veicoli in sosta.

### ART. 30. PUBBLICITA' FONICA

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, aree pubbliche o aperte al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione senza l'autorizzazione rilasciata dalla Amministrazione Comunale.
2. E' comunque assolutamente vietata la pubblicità a mezzo di altoparlanti tra le ore 20.00 e le ore 9.00, nonché tra le ore 13.00 e le ore 16.00, e comunque nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato, come qui di seguito meglio specificato:

- Nelle adiacenze del Cimitero;
- Nelle adiacenze del Centro Dialisi, dell'ambulatorio medico e degli studi medici;
- Nelle adiacenze della Chiesa
- Nelle località sopra indicate il divieto è permanente.

E' altresì permanentemente vietata la pubblicità fonica, ma limitatamente ai periodi scolastici, nelle seguenti località:

- - Nell'adiacenza dell'Istituto comprensorio di Buggerru;

3. La pubblicità fonica, non potrà superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal D.P.C.M. del 1.03.1991, e successive modifiche.

## TITOLO VII. NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

### ART. 33. NORME TRANSITORIE

1. Gli impianti esistenti e regolarmente autorizzati, in contrasto con le presenti norme dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro 6 mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, mediante presentazione di una nuova domanda di autorizzazione.
2. In questo caso il procedimento amministrativo per il rilascio della nuova autorizzazione, ha un termine di 120 giorni, giustificato dalla possibilità che le domande di regolarizzazione siano numerose.
3. All'atto della presentazione della domanda il titolare del titolo autorizzativi precedente, dovrà fornire copia della documentazione precedente.
4. Trascorsi 3 mesi senza che sia stata presentata nuova domanda di autorizzazione ai fini di adeguarsi alle presenti norme, l'impianto verrà considerato abusivo con l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

### ART. 34. NORME ABROGATE E DI RINVIO

1. E' fatto salva l'applicazione del regolamento comunale sul pagamento della concessione di occupazione spazi pubblici ed il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

ALLEGATI: Planimetria del territorio comunale suddiviso in zone A – B – C e Classificazione funzionale delle strade.

## TITOLO VIII - PUBBLICITÀ TEMPORANEA

### ART. 35. DEFINIZIONE DI PUBBLICITÀ TEMPORANEA

1. E' definita "Pubblicità Temporanea" la pubblicità effettuata con i mezzi pubblicitari, come definiti dall'art. 47 commi 5 e 6 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni - Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, di seguito indicati:

- a) Striscione;
- b) Locandina;
- c) Stendardo o Bandiera;
- d) Segno orizzontale Reclamistico.

2. La apposizione di segni orizzontali reclamistici, di cui alla precedente lettera d), è disciplinata ai sensi dell'art. 51, comma 9, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada

3. La installazione dei mezzi pubblicitari di cui alle precedenti lettere a), b) e c), è disciplinata ai sensi dell'art. 51, comma 10, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, ad eccezione della distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari che dovrà essere di mt. 8.

## ART. 36. AUTORIZZAZIONE PER PUBBLICITÀ TEMPORANEA

1. Nel caso di pubblicità temporanea costituita da: segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine, standardi e plance, si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del Reg. Es. del Codice della Strada, sostituito dall'art. 41 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610

2. La richiesta dell'interessato, da presentarsi almeno 10 giorni prima del previsto posizionamento, deve essere corredata da:

- a) planimetria con indicazione del sito;
- b) relazione con breve descrizione dei materiali, colori, forme, ecc...;
- c) bozzetto con dimensioni;
- d) autodichiarazione per la stabilità, ove necessaria, per il tipo di mezzo pubblicitario utilizzato.

3. L'ufficio preposto provvederà all'istruttoria ed al rilascio dell'autorizzazione, secondo le direttive vigenti della Amministrazione Comunale e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

4. Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico, il corrispettivo per diritti di spese di sopralluogo.

5. Al titolare dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo è fatto obbligo di provvedere alla rimozione del materiale e dei segnali entro le 24 ore successive alla scadenza del periodo autorizzativo ai sensi del 2° comma dell'art. 54 del Reg. Es. del Codice della Strada.

## ART. 37. LIMITI E DIVIETI RELATIVI ALLA PUBBLICITÀ TEMPORANEA

1. Ai sensi del comma 2, dell'art.3, del D.L. vo 507/93, sono stabiliti i seguenti limiti e divieti:

- a) la pubblicità effettuata mediante striscioni è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale;
- b) gli striscioni potranno essere fissati solo ad appositi ancoraggi a ciò predisposti: è vietato in ogni caso l'ancoraggio degli striscioni a supporti come pali della luce, semafori, impianti di arredo urbano e stradale, altri impianti di pubblicità, monumenti ecc..

2. L'autorizzazione per la pubblicità temporanea da effettuarsi con i mezzi di cui all'art. 14 può essere rilasciata per una durata massima di 30 giorni e il numero massimo di mezzi pubblicitari autorizzabile è fissato in 20.

## **ART. 38. DIVIETO DI VOLANTINAGGIO**

1. In analogia al divieto di lancio di manifestini o altro materiale pubblicitario stabilito nel vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità ai sensi del D.Lgs. 507/93, è vietata su tutto il territorio comunale la effettuazione di attività di volantinaggio mediante l'abbandono in luoghi all'aperto del volantino in assenza di persona, come ad esempio i volantini che vengono messi sul parabrezza delle auto o casi analoghi.

## **TITOLO IX - NORME FINALI**

### **ART. 39. OBBLIGHI - VIGILANZA - SANZIONI**

1. Il titolare dell'autorizzazione, oltre agli obblighi previsti dall'art. 54 del Reg. Es. del Codice della Strada, è tenuto a richiedere l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione o a comunicare l'eventuale rinuncia allo stesso prima del 60° giorno antecedente la scadenza.

2. La vigilanza sulla materia disciplinata dal presente Regolamento al personale della Polizia Municipale ed a quello degli uffici tecnici comunali (edilizia privata e LL.PP. - Viabilità), fatte salve le competenze di altri organi ed enti interessati.

3. Le violazioni alle norme del presente Regolamento di esecuzione, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie dall'art. 23, commi 11 e seguenti del Codice della Strada.

### **ART. 40. NORME FINALI E TRANSITORIE**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme del Codice della Strada D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione e nel rispetto delle procedure stabilite dallo Statuto Comunale.

3. La Giunta Municipale si occuperà di affidare la gestione in maniera diretta o indiretta, ad una società competente del settore.

4. il comune non si ritiene responsabile di eventuali messaggi pubblicitari lesivi del buon costume o di discriminazione razziale o politica.